

CAMERA DEI DEPUTATI **N. 1574**

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(LETTA)

E DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(CARROZZA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione,
università e ricerca

Presentato il 12 settembre 2013

ONOREVOLI DEPUTATI! — In corrispondenza con l'avvio dell'anno scolastico, il presente decreto-legge introduce una serie di misure di immediata applicazione a favore degli studenti, delle famiglie e delle scuole per alleviare una situazione di difficoltà conseguente anche agli interventi di riduzione di spesa che negli ultimi anni hanno interessato l'istruzione. Pur nei limiti imposti dalla ancora difficile situazione della finanza pubblica, il decreto-legge destina nuove risorse al settore dell'istruzione, mostrando la volontà del Go-

verno di affrontare il tema dell'istruzione, dell'università e della ricerca come un terreno di investimenti non più procrastinabili. Tutte le disposizioni contenute in questo provvedimento sono a favore delle scuole e delle altre istituzioni di formazione: vi sono nuovi finanziamenti e non limitazioni di spesa, incrementi e non riduzioni di fondi per gli studenti e per le scuole, nuove forme di agevolazione, semplificazioni, programmi sperimentali, disposizioni volte ad accrescere la qualità dell'istruzione, ulteriori misure che mo-

strano la particolare attenzione del Governo alle categorie deboli, come gli studenti disabili e le famiglie in difficoltà economica.

Il provvedimento è articolato in tre capi. Il primo è dedicato alle misure a favore degli studenti e delle famiglie, inerenti a borse di studio e benefici rivolti a rendere effettivo il diritto allo studio, alla tutela della salute, alle spese per l'istruzione, all'orientamento degli studenti per la scelta dell'indirizzo di studi. Il secondo capo, in effetti, è anche esso a favore degli studenti, in quanto contiene misure a favore delle scuole, volte a potenziare le loro dotazioni umane e materiali e l'offerta formativa. L'ultimo capo contiene ulteriori norme, relative principalmente al raccordo tra scuola e università, all'istruzione universitaria e alla ricerca scientifica: si tratta di poche previsioni, ovviamente non collegate all'avvio dell'anno scolastico, la cui urgenza deriva da altre circostanze che saranno indicate nell'analisi dei singoli articoli.

La maggior parte delle misure contenute nel decreto-legge è di immediata applicazione, riguardando l'anno scolastico che inizia in corrispondenza con la sua emanazione. Altre misure esplicano i loro effetti giuridici in un momento successivo, ma sono egualmente urgenti, in quanto — come sarà chiarito nel prosieguo — incidono sulla programmazione da parte delle pubbliche amministrazioni e sulla formazione delle scelte da parte delle famiglie.

Il Capo I

Il Capo I reca disposizioni per gli studenti e per le famiglie.

Articolo 1 (*Welfare dello studente*). La norma ha la finalità di incrementare il sostegno agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado nel raggiungimento dei più alti livelli negli studi e del pieno successo formativo, con particolare riferimento alle esigenze degli studenti pendolari e fuori sede. L'urgenza deriva evidentemente dalla volontà di ero-

gare i benefici già nell'anno scolastico 2013-2014.

A tal fine, il comma 1 prevede un incremento dell'offerta di servizi utili a garantire l'accesso e la frequenza dei corsi nell'anno 2013-2014 attraverso l'autorizzazione di una spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti.

Il comma 2 fissa alcuni requisiti generali che gli studenti dovranno possedere per accedere al beneficio di cui al comma 1. In particolare, il requisito previsto alla lettera *a)* è legato al merito dimostrato dallo studente negli studi e ricavabile dalla valutazione scolastica del profitto conseguito nel percorso scolastico. Gli altri due requisiti, contenuti nelle lettere *b)* e *c)*, ineriscono, l'uno, all'esigenza di servizi di ristorazione o trasporto non soddisfatta attraverso altri benefici erogati da amministrazioni pubbliche, l'altro, alle condizioni economiche dello studente (come risultanti dall'ISEE).

Il comma 3 rimanda a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'adozione del decreto-legge, la ripartizione tra le regioni della prevista spesa di 15 milioni, nonché la definizione della tipologia dei benefici e dei requisiti per l'accesso a questi ultimi. Infine, viene previsto che le regioni, entro trenta giorni successivi all'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblichino un bando per l'erogazione dei benefici agli studenti; nello stesso bando dovranno essere definiti, oltre che la natura e l'entità dei benefici, anche i criteri per la formazione delle graduatorie, nel rispetto dei requisiti fissati dal comma 2.

Il comma 4 prevede che siano esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni gli interventi volti ad attuare le misure per il *welfare*.

Articolo 2 (*Diritto allo studio*). Con la presente disposizione si provvede a rifinanziare il fondo per le borse di studio agli studenti universitari, erogate dalle re-

gioni, e a rendere stabile questo finanziamento. Questa stabilità è particolarmente importante per consentire alle regioni e agli atenei di programmare il flusso di borse di studio e renderlo costante. A questa esigenza di programmazione e prevedibilità è legata l'urgenza della norma.

Il diritto allo studio è compreso tra i livelli essenziali delle prestazioni la cui determinazione è rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio, all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), dispone che, nelle more della completa definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e di quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, con riferimento alla determinazione con legge statale delle modalità di determinazione dei LEP che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, il fabbisogno finanziario necessario per garantire il rispetto del diritto allo studio è coperto, oltre che dalle risorse proprie delle regioni e dal gettito derivante dalle tasse a carico degli studenti, attraverso il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio.

In particolare, il comma 1 della norma prevede che il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio venga incrementato nella misura di 100 milioni di euro, nell'ottica di realizzare un'adeguata programmazione degli interventi necessari al rispetto del diritto allo studio, con decorrenza dall'anno 2014 e il comma 2 prevede che siano esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni i pagamenti effettuati per i suddetti interventi di diritto allo studio.

Articolo 3 (Borse di studio per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica). La norma intende sostenere la formazione presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, che costituiscono un'eccellenza del nostro Paese, che il Go-

verno intende preservare e coltivare, a fronte di difficoltà economiche. Anche in questo caso, l'urgenza è giustificata dall'erogazione delle borse già nell'anno accademico 2013-2014, per un importo complessivo di 6 milioni di euro nel 2014 (comma 4).

A tal fine, il comma 1 prevede borse di studio da destinare agli studenti delle istituzioni di AFAM con il duplice obiettivo di promuovere la formazione artistica e di valorizzare le eccellenze nei predetti studi, prevedendo l'emanazione di un bando nel quale sono specificati l'importo delle singole borse di studio nei limiti delle risorse disponibili, le modalità di presentazione delle domande e i criteri per la formulazione della graduatoria di merito tra i candidati.

Il comma 2 individua i criteri sulla base dei quali gli studenti sono ammessi al beneficio, e in particolare le condizioni economiche dello studente e la valutazione del merito artistico.

Il comma 3 precisa che le borse di studio sono attribuite fino a esaurimento delle risorse e fissa il termine per la comunicazione della graduatoria e l'individuazione degli studenti ammessi al beneficio. Le borse sono cumulabili con quelle assegnate per il sostegno al diritto allo studio, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Il comma 4 definisce l'ammontare complessivo del beneficio, quantificato in 6 milioni di euro, e autorizza la relativa spesa.

Articolo 4 (Tutela della salute nelle scuole). L'articolo 4 reca misure per la tutela della salute nelle scuole. L'urgenza della misura è ovviamente connessa all'immediatezza dei rischi derivanti dal fumo per gli studenti e per gli operatori della scuola, che si vuole prevenire già nell'anno scolastico che inizia.

In particolare, il comma 1 integra la disciplina vigente a tutela dei non fumatori (articolo 31 della legge n. 3 del 2003) estendendo il divieto di fumo previsto per i locali chiusi (con determinate eccezioni) anche alle aree all'aperto di pertinenza

degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto. L'intervento è in linea con le prime indicazioni, pervenute dalla comunità scientifica, per la prevenzione dei rischi connessi all'uso di nuovi prodotti denominati sigarette elettroniche. Il crescente utilizzo di tali prodotti, da parte di consumatori anche di minore età, ha posto infatti la necessità di analisi e vigilanza sugli effetti indesiderati rilevabili nel tempo da parte della comunità scientifica. Con l'articolo in questione si intende altresì dare attuazione, per quanto riguarda l'ambito scolastico, alle prescrizioni e raccomandazioni formulate dal Consiglio superiore di sanità in un recente parere del 4 giugno 2013, al fine di tutelare la salute umana di una delle fasce di popolazione a maggior rischio di induzione al fumo e di danno.

In particolare, il comma 2 introduce il divieto di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche, anche con riferimento alle sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

Con il successivo comma 3 si sottopongono i trasgressori della predetta disposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie già previste dalle norme vigenti per i trasgressori del divieto di fumo (articolo 7 della legge n. 584 del 1975, e successive modificazioni).

Il comma 4 prevede infine che i proventi delle predette sanzioni inflitte da organi statali confluiscono nel bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministero della salute affinché siano utilizzate sia per il potenziamento delle attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche che per attività formative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

Il comma 5 prevede programmi volti a favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli nelle scuole. I suddetti programmi sono elaborati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le modalità applicative sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Articolo 5 (*Potenziamento dell'offerta formativa*). La norma intende potenziare l'offerta formativa, sia intervenendo sugli insegnamenti, sia con ulteriori iniziative volte a promuovere la fruizione del patrimonio culturale. Il comma 1 si applica a partire dall'anno scolastico 2014/2015, ma ha riflessi sulla determinazione degli organici e pertanto impone una programmazione anticipata che viene predisposta già in quest'anno scolastico per il successivo, e rileva poi anche ai fini della scelta degli alunni e delle famiglie.

In particolare, il comma 1, per colmare una lacuna nell'insegnamento, prevede che i quadri orari degli istituti tecnici e professionali (così come disciplinati dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87 e 88), a partire dall'anno scolastico 2014/2015, siano integrati da un'ora settimanale di insegnamento di "geografia generale ed economica", nel primo o nel secondo anno del biennio, laddove non sia già previsto l'insegnamento della geografia. L'integrazione del profilo orario è in linea con quanto stabilito dall'allegato A (« Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione per gli Istituti Professionali ») del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010, che include tra i risultati di apprendimento il riconoscimento degli « aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo ».

Il comma 2 prevede disposizioni volte a rafforzare la formazione continua dei do-

centi (garantita sia a livello di normativa primaria che di contrattazione collettiva). Nello specifico, si prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisca un concorso (al quale possono partecipare le università, le accademie di belle arti e le istituzioni scolastiche) per la realizzazione di progetti didattici nei musei, o nei siti di interesse archeologico, storico e culturale ovvero presso le fondazioni culturali. La realizzazione dei suddetti progetti (riservata ai docenti delle università, delle accademie di belle arti o delle istituzioni scolastiche, con la partecipazione degli studenti) riguarda l'organizzazione di mostre all'interno dei musei, l'elaborazione di guide e percorsi per i visitatori, la realizzazione di aule o laboratori multimediali, l'elaborazione di libri o di opuscoli illustrativi relativi al museo. I progetti dovranno acquisire l'assenso preventivo dei musei interessati, che vi partecipano con i loro servizi didattici. Sono ammessi eventuali cofinanziamenti da parte di fondazioni di origine bancaria o altri enti pubblici o privati (tra cui anche gli enti e le istituzioni che ricevono finanziamenti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la diffusione della cultura). Non può essere finanziato più di un progetto per ogni museo ed è prevista, altresì, l'emanazione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, per la definizione dei criteri e delle modalità di selezione dei progetti, al fine di assicurare l'omogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale. Per le suddette attività è previsto un finanziamento di 3 milioni di euro per l'anno 2014 (comma 3).

Il comma 4 prevede poi una modifica alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, istitutiva del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, attraverso la quale si intende destinare, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, parte del predetto Fondo al finanziamento di progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche sta-

tali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare l'attività didattica laboratoriale secondo parametri di alta professionalità. La norma rinvia poi a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'individuazione dei laboratori e dei materiali per i quali è possibile presentare proposte di progetto finanziate con la quota parte del fondo.

Articolo 6 (*Riduzione del costo dei libri scolastici*). Le disposizioni intendono agevolare le famiglie con riferimento alle spese per l'acquisto dei libri di testo, problema — come è ben noto — di particolare rilevanza per molte famiglie. Fin dall'anno scolastico che inizia, si interviene sia sulle regole per l'adozione dei testi, sia con agevolazioni per le famiglie in difficoltà.

Per quanto riguarda le regole sull'adozione, il comma 1 introduce previsioni volte a chiarire che l'adozione dei libri di testo da parte del collegio dei docenti è facoltativa e a rendere effettivo il rispetto dei tetti di spesa.

La norma precisa altresì che i testi consigliati (che si aggiungono a quelli adottati) possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se rivestono carattere di approfondimento o monografico e introduce una fattispecie di responsabilità disciplinare per il mancato rispetto dei tetti di spesa già previsti dalla legge.

Il comma 2 introduce invece un beneficio per le famiglie in difficoltà, prevedendo che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca eroghi alle istituzioni scolastiche la somma complessiva di euro 2,7 milioni nell'anno 2013 ed euro 5,3 milioni nell'anno 2014 per l'acquisto, anche tra reti di scuole, di libri di testo e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali in virtù dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Con tale disposizione, si intende da un lato ridurre la spesa per i libri scolastici e dall'altro permettere alle istituzioni scolastiche di munirsi tempestivamente dei libri. La norma demanda a un successivo decreto,

da adottarsi entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, l'assegnazione delle risorse e la definizione dei criteri per la concessione dei libri agli alunni.

Il comma 3, in coerenza con tali impostazioni, consente agli studenti, per il solo anno scolastico 2013/2014, di avvalersi di libri di testo anche nelle edizioni precedenti. Questa possibilità non è esclusa dalla legge, che tuttavia non impedisce ai docenti di richiedere agli studenti le ultime edizioni.

Articolo 7 (*Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica*). La norma trova applicazione già a partire dall'anno scolastico 2013/2014 per fronteggiare il rischio della dispersione scolastica, che richiede una risposta immediata, e — più in generale — per rendere le scuole spazi aperti alle famiglie e alla comunità e luoghi di coesione sociale.

Il comma 1 prevede, in via sperimentale, un Programma di didattica integrativa per l'anno scolastico 2013/2014 con l'obiettivo di arginare i fenomeni di dispersione scolastica che sono maggiormente avvertiti nei territori che presentano un rischio superiore di evasione dell'obbligo scolastico. A tale Programma può collegarsi il prolungamento dell'orario scolastico con riferimento, in particolare, alla scuola primaria. Il Programma mira a un rafforzamento delle competenze di base e dei metodi didattici con la finalità di sviluppare soluzioni innovative e percorsi specifici per gli alunni che, in quanto più a rischio di abbandono scolastico, sono da considerare i destinatari più probabili del Programma di didattica integrativa.

A tal fine, si prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca vengano definiti questi aspetti e indicati anche i criteri di selezione delle scuole beneficiarie di tale misura, nonché le modalità di assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche (comma 2).

Con il comma 3 si autorizza la spesa di euro 3,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 11,4 milioni per l'anno 2014 per la rea-

lizzazione del Programma di cui al comma 1, al quale si aggiungono le finalità della vigente disciplina dell'apertura pomeridiana delle scuole, che viene in questo modo rifinanziata.

Articolo 8 (*Percorsi di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado*). Le disposizioni hanno lo scopo di potenziare, a partire dall'anno scolastico 2013/2014, le attività svolte dalle scuole per l'orientamento degli studenti, in vista della scelta dei successivi indirizzi e sbocchi professionali. A questo scopo si procede sia intervenendo sulla disciplina vigente, decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sia disponendo un finanziamento.

Il comma 1 intende favorire una maggiore consapevolezza nella scelta del percorso di studio e una migliore conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti agli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014. Nello specifico, sono previste le seguenti modificazioni al decreto legislativo n. 21 del 2008:

all'articolo 2 è inserito il comma 1-bis, che prevede che le attività inerenti ai percorsi di orientamento siano ricomprese tra le attività funzionali all'insegnamento non aggiuntive e riguardino l'intero corpo docente e che eventuali attività che eccedano il normale orario di lavoro siano remunerate attraverso il Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva;

all'articolo 2, comma 3, che prevede la stipula di convenzioni per la progettazione, realizzazione e valutazione dei percorsi e delle iniziative previste dai commi 1 e 2 del decreto citato con altre istituzioni, enti, associazioni, imprese e rappresentanze del mondo del lavoro e delle professioni, viene modificato in modo da garantire l'assenza di oneri e il rispetto dei principi di pluralismo, concorrenza e trasparenza;

all'articolo 3, comma 2, dove si prevede che i percorsi di orientamento si

inseriscano strutturalmente già dal penultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, anziché solo nell'ultimo come in precedenza previsto. L'estensione si rende necessaria in ragione della complessità dei percorsi di orientamento in questione e dei rilevanti risvolti che essi possono avere nelle scelte future degli studenti;

all'articolo 3 è inserito il comma 3-bis, che prevede l'obbligo di esporre le proposte di orientamento nel Piano dell'offerta formativa e sul sito istituzionale delle istituzioni scolastiche, al fine di garantire una maggiore efficacia delle stesse e di adempiere a fondamentali esigenze di trasparenza e pubblicità.

Il comma 2 autorizza, per le iniziative di orientamento, la spesa annua di euro 1,6 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5 milioni di euro a decorrere dal successivo.

Articolo 9 (*Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione*). La norma intende porre rimedio a un disagio al quale sono soggetti gli studenti stranieri che studiano in Italia, che rischia di limitarne l'afflusso. Esso prevede, al comma 1, una modifica all'articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). In particolare, viene sostituita la lettera c) del comma 3 per consentire, nella logica di semplificazione e di riduzione dei costi amministrativi e sociali, la validità del permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione per l'intera durata del corso, anziché per un singolo anno rinnovabile poi di anno in anno. È un'evidente semplificazione, che evita allo studente che si trattiene in Italia per un corso pluriennale di doversi preoccupare annualmente del rinnovo del permesso di soggiorno.

Il comma 2, invece, prevede un sollecito all'adeguamento della normativa secondaria concernente l'accesso degli stranieri alle università, conseguente alla modifica

introdotta dal comma 1 e il comma 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria.

Il Capo II

Il Capo II reca disposizioni per le scuole.

Articolo 10 (*Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali*). La norma è volta a rafforzare le dotazioni materiali delle scuole e delle altre istituzioni di formazione, intervenendo sia sul patrimonio immobiliare delle istituzioni scolastiche, sia sul regime fiscale delle erogazioni a favore di esse. In materia di edilizia scolastica, si aggiunge un altro elemento alle misure urgenti volte a rimediare alla grave situazione del patrimonio immobiliare delle scuole. In materia di detrazioni fiscali, l'urgenza deriva dall'applicabilità del beneficio già nell'anno di imposta 2013.

Il comma 1 prevede la possibilità di contrarre mutui, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, per interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici. I mutui verranno contratti dalle regioni nelle quali gli immobili si trovano, che opereranno quindi come collegamento tra gli enti locali proprietari e gli istituti di credito. Si prevede un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalità applicative.

Il comma 2 esclude dai limiti del Patto di stabilità interno i pagamenti connessi all'attivazione dei mutui di cui al comma 1 effettuati dalle regioni.

Il comma 3 apporta alcune modifiche all'articolo 15, comma 1, lettera *i-octies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'in-

tento di valorizzare iniziative di sostegno nei confronti delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) e delle università. La predetta disposizione del testo unico prevede già una detrazione fiscale per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro e facenti parte del sistema nazionale dell'istruzione laddove esse siano finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. Il comma 3, dunque, ha l'obiettivo di estendere la prevista detrazione dell'onere legato alle erogazioni liberali anche a favore delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università; inoltre esso introduce anche l'edilizia universitaria come campo di utilizzo delle predette erogazioni liberali.

Articolo 11 (*Wireless nelle scuole*). La disposizione consente l'erogazione di finanziamenti, per un ammontare pari a 5 milioni di euro nell'anno 2013 e di 10 milioni di euro nel 2014, alle scuole per migliorare la qualità della didattica già nell'anno scolastico 2013/2014.

Il comma 1 intende consentire agli studenti delle istituzioni scolastiche statali, con priorità per quelli di secondo grado, di accedere a materiali didattici e a contenuto digitale, mediante la connettività *wireless*. La somma stanziata per tale adeguamento tecnologico è assegnata direttamente alle istituzioni scolastiche in proporzione al numero di edifici scolastici afferenti alle stesse.

Articolo 12 (*Dimensionamento delle istituzioni scolastiche*). La norma mira a rimediare a una situazione di inadeguatezza del dato normativo o di incertezza interpretativa, che è emersa da decisioni di organi giurisdizionali.

Per quanto riguarda il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, il comma 1 intende disciplinare la materia in coerenza con quanto stabilito dalla sentenza n. 147 del 7 giugno 2012, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato

l'illegittimità del comma 4 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, relativo alla generalizzazione degli istituti comprensivi che dovevano essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 in particolari zone (montane e piccole isole), chiarendo che lo Stato non può dettare norme di dettaglio in materia di dimensionamento delle rete scolastica, di competenza regionale, ma può solo fissare norme generali per il contenimento della spesa, stabilendo obiettivi da raggiungere.

Tenuto conto di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 147 del 2012, si sono svolti alcuni incontri tecnici con i rappresentanti della Conferenza unificata per trovare soluzioni condivise e individuare un parametro che consentisse di determinare il contingente dei dirigenti scolastici da assegnare a ciascuna regione permettendo di conseguire economie di spesa, con particolare riferimento a quelle stabilite dal comma 4 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, ora annullato. Le regioni hanno chiesto l'abrogazione dei commi sopra indicati per poterli sostituire con un accordo in sede di Conferenza unificata. Si ricorda che:

il comma 5 dell'articolo 19, modificato poi dall'articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, stabilisce che alle scuole costituite con un numero di alunni inferiore a 600, ridotto a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole e nei comuni montani, non venga assegnato né il dirigente scolastico né il DSGA;

l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, prevede che per avere autonomia le scuole devono avere almeno 500 alunni, numero ridotto a 300 nelle scuole montane, piccole isole eccetera.

Il comma 2 contiene una clausola di invarianza finanziaria.

Il comma 3 rende chiaro che la Scuola per l'Europa di Parma è una pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. La norma è resa necessaria a fronte di incertezze giurisprudenziali sull'applicazione delle norme sulle Scuole europee o di quelle italiane. In effetti, la suddetta Scuola, a differenza delle Scuole europee di tipo 1, è a totale finanziamento statale e rientra, quindi, nell'accezione di scuola pubblica, cui fa riferimento il già citato articolo 1, comma 2.

Articolo 13 (*Integrazione delle anagrafi degli studenti*). L'articolo reca disposizioni per un ottimale utilizzo delle informazioni presenti nelle anagrafi regionali degli studenti e nell'anagrafe nazionale degli studenti di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, prevedendo al comma 1 che la loro integrazione, nel rispetto del principio dell'invarianza di spesa, nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti avvenga entro l'anno scolastico 2013/2014.

L'anagrafe nazionale degli studenti, istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato, concernenti anche la valutazione, a partire dal primo anno della scuola primaria, relativi agli studenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie. A essa possono accedere anche le università per verificare la veridicità dei titoli autocertificati dagli studenti in sede di iscrizione ai corsi. I dati in essa contenuti sono utilizzati anche per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero, nonché come supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico. Le anagrafi regionali degli studenti contengono i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato degli studenti, anch'esse a partire dal primo anno della scuola primaria. Considerato che le informazioni contenute nelle predette banche dati, in cui si articola il sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, sono di interesse trasversale, si rende urgente assicurare la massima circolazione e integrazione, nel rispetto del principio dell'invarianza di spesa. Tale operazione richiede un'attività di coordinamento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e

della ricerca, in quanto soggetto pubblico istituzionalmente competente.

Le modalità di integrazione e di accesso sono definite sulla base di un accordo con il Ministero del lavoro in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 76 del 2005, che assicura l'interoperabilità delle anagrafi e definisce gli *standard* tecnici per lo scambio dei flussi informativi nonché l'insieme delle informazioni che permettono la tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti. L'integrazione dell'anagrafe nazionale e delle anagrafi regionali degli studenti, dunque, è già prevista dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, ma non si è ancora realizzata, anche per via di incertezze legate al ruolo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle regioni, nonché ai profili di tutela dei dati personali. La norma vuole accelerare il processo di integrazione, prevedendo l'immediata operatività dell'integrazione.

Il comma 2 richiama a questo scopo la disciplina del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, prevedendo una funzione di coordinamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e che sia sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Il comma 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 14 (*Istituti tecnici superiori*). La disposizione interviene sul sistema dell'istruzione tecnica superiore per consentire la costituzione di ulteriori istituti tecnici superiori, sia pure senza oneri ulteriori per la finanza pubblica. Soprattutto in alcune regioni, la necessità di consentire la costituzione, in tempi rapidi, di ulteriori istituti è particolarmente sentita, anche in considerazione delle esigenze del mercato del lavoro.

Il comma 1 integra il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (« Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo »), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, intervenendo sull'articolo 52, comma 2, lettera a),

che prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza unificata, siano definite linee guida per "realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non più di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti". Sono state espunte dal testo le parole che limitano la possibilità di costituire ulteriori istituti.

Il comma 2 contiene una clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 15 (*Personale scolastico*). La norma contiene diverse disposizioni in materia di personale scolastico, che mirano a garantire continuità e programmazione alla provvista di personale e a migliorare nell'immediato le dotazioni del personale nelle scuole, con particolare riferimento agli studenti con disabilità.

Il comma 1 ripropone una programmazione nel reclutamento che è già stata prevista, per il triennio scorso, dall'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. La norma non autorizza assunzioni a tempo indeterminato nell'immediato, ma consente di programmarle nel triennio 2014/2016, conciliando le esigenze del reclutamento con quelle di contenimento della spesa pubblica, prevedendo il coinvolgimento dei sindacati, attraverso una specifica sessione negoziale, che tenga conto dei posti vacanti e disponibili in ciascuno degli anni, delle cessazioni intervenute e degli effetti dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008.

I commi 2-3 riguardano i docenti di sostegno per gli alunni con disabilità, il cui numero, definito da norme che la Corte

costituzionale con la sentenza n. 80 del 2010 ha giudicato illegittime, è risultato inadeguato. Si prevede quindi un graduale aumento del loro numero. In particolare, la legge n. 244 del 2007 (finanziaria per il 2008) all'articolo 2, commi 413 e 414, ha stabilito nuovi criteri e modalità per la quantificazione del numero massimo dei posti di sostegno istituibili a livello nazionale e di quelli attivabili in organico di diritto, utili per le nomine in ruolo. Il comma 413 è stato annullato dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010, mentre il comma 414, ritenuto non illegittimo dalla citata sentenza della Corte nella parte in cui stabilisce le quantità dei docenti di ruolo da nominare, prevedeva che la dotazione dell'organico di diritto dei docenti di sostegno debba essere progressivamente rideterminata, nel triennio 2008/2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza pari al 70 per cento del numero dei posti complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, pari a 90.032. Sulla base di tale consistenza, alla fine del triennio di riferimento, la consistenza dell'organico di diritto di sostegno si è stabilizzata in 63.348 posti (anno scolastico 2010/2011), rispetto a quelli previsti nell'anno scolastico 2007/2008, pari a 48.693, con un incremento di 14.694 posti. Con la nuova disposizione si propone di immettere in ruolo personale, per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico agli alunni disabili e coprire tutti i 90.000 posti di sostegno attivati nell'organico di fatto nell'anno scolastico 2006/2007. All'esito di tale processo saranno immessi in ruolo 26.684 docenti di sostegno.

I commi 4-9 riguardano i docenti inidonei all'insegnamento per ragioni di salute. Per essi, l'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, aveva previsto il transito nei ruoli del personale tecnico e amministrativo. Questa previsione viene abrogata e sostituita da una disciplina a regime e da una disciplina transitoria per il personale che alla data di entrata in vigore del decreto-legge è già stato dichia-

rato inidoneo. La disciplina a regime richiama quella del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con conseguente assunzione della qualifica di assistente amministrativo o tecnico su istanza di parte o applicazione della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale. Quella transitoria prevede una nuova visita per il personale già dichiarato inidoneo alle funzioni di docente, e poi l'applicazione della stessa disciplina prevista a regime.

Tale disciplina è abrogata per i docenti inidonei, mentre resta in vigore per il personale docente di cui al comma 14 dell'articolo 14 citato, attualmente titolare delle classi di concorso C999 e C555, al quale è comunque consentito, ai sensi del comma 9, di transitare su altra classe di concorso docente per la quale sia abilitato o in possesso di idoneo titolo nel frattempo conseguito. Il comma 4 prevede che la modifica della disciplina del decreto-legge n. 95 del 2012 operi a decorrere dal 1° gennaio 2014: fino a quella data si applica la clausola di salvaguardia di cui al comma 15 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 95 citato, per i mancati risparmi conseguenti al mancato transito dei docenti inidonei nei ruoli ATA. La disciplina transitoria di cui al comma 7 consente comunque di applicare fin d'ora le previsioni di cui al precedente decreto-legge n. 98 del 2011 anche al personale già dichiarato inidoneo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 16 (*Formazione del personale scolastico*). Le disposizioni prevedono nuove iniziative per la formazione del personale scolastico e, quindi, per il potenziamento dell'offerta formativa, fin dall'anno scolastico che inizia.

I commi 1 e 2 stanziavano la somma complessiva di 10 milioni di euro, per l'anno 2014, per iniziative di formazione del personale scolastico, particolarmente rivolte ai docenti delle zone in cui i risultati dei *test* di valutazione sono meno soddisfacenti e a maggiore rischio socio-educativo. La norma prevede altresì alcuni specifici obiettivi delle iniziative di formazione, le cui modalità di organizzazione e

gestione saranno definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il comma 3 prevede (in via sperimentale per il solo anno 2014) che, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano definite le modalità per l'accesso gratuito ai musei statali o siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato (nonché le connesse attività di monitoraggio e i conseguenti oneri in vista della previsione a regime del beneficio) del personale docente della scuola, al fine di promuoverne la formazione culturale. Le minori entrate determinate da questi ingressi gratuiti, sono compensate tramite l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di un apposito Fondo con la dotazione finanziaria di euro 10 milioni per l'anno 2014.

Articolo 17 (*Dirigenti scolastici*). Il reclutamento dei dirigenti scolastici, come dimostrato dalle vicende giurisdizionali in molte regioni, è attualmente disciplinato in modo insoddisfacente, anche per il funzionamento in concreto del concorso. L'articolo 17 vuole risolvere nell'immediato le situazioni di difficoltà che ne derivano, ma anche introdurre un nuovo sistema che eviti simili problemi per il futuro.

In considerazione della scarsa efficacia dell'attuale sistema di reclutamento e dei numerosi contenziosi ancora in atto con riferimento a diversi concorsi svolti su base regionale per dirigenti scolastici, i commi 1-4 intendono sostituire l'attuale sistema di reclutamento dei dirigenti scolastici, quale previsto dall'articolo 1, comma 618, della legge n. 296 del 2006 (che viene abrogato dal comma 4), basato su un corso-concorso selettivo di formazione indetto con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ma svolto in sede regionale, con un

sistema che assicuri continuità e uniformità a livello nazionale alla procedura di reclutamento dei dirigenti scolastici. In tale ottica si ritiene di intervenire introducendo, con il comma 1, un nuovo sistema di reclutamento dei predetti dirigenti, reintroducendo la disciplina nell'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che viene riformulato: la nuova disciplina prevede un corso-concorso selettivo di formazione bandito ogni anno dalla Scuola nazionale dell'amministrazione sulla base dei posti che risulteranno annualmente vacanti e che saranno comunicati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al Dipartimento della funzione pubblica e alla Scuola nazionale dell'amministrazione. Tale procedura rispetterà la disciplina autorizzatoria in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni contenuta nell'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Inoltre si prevede che al corso-concorso possano essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti sino ad una percentuale massima del venti per cento. Potranno essere ammessi al concorso finalizzato al corso-concorso i docenti in possesso di adeguato titolo di studio e aventi un'anzianità di servizio effettivo, in posizione di docente di ruolo, di almeno cinque anni. Ai candidati sarà richiesto il pagamento di un contributo per la partecipazione al concorso. Le prove concorsuali si articoleranno in una prova preselettiva (eventuale), in una o più prove scritte e in una prova orale, seguita dalla valutazione dei titoli. Sarà un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, a definire i vari aspetti della procedura concorsuale, dalle modalità di svolgimento delle stesse, alla durata del corso sino ai criteri di valutazione dei candidati ammessi al corso. L'intero corso-concorso si terrà presso la Scuola nazionale dell'amministrazione e sarà finanziato con le risorse iscritte nello stato di

previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e trasferite a tale Scuola.

I commi 5-7 prevedono la deroga, per il solo anno scolastico 2013/2014, ai limiti imposti dalla normativa vigente in tema di esoneri e semiesoneri dall'insegnamento per i docenti con funzioni vicarie, contenuta nei commi 2 e 3 dell'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. In particolare, si consente di esonerare, al di là dei limiti previsti dalle citate disposizioni vigenti, i docenti che prestano attività di collaborazione con i dirigenti scolastici nominati reggenti — e, quindi, privi di un contratto a tempo indeterminato in quanto aventi incarico presso altra istituzione scolastica autonoma — nelle scuole statali situate nelle regioni nelle quali è ancora in corso il concorso a dirigente scolastico, dando priorità alle istituzioni con un maggiore numero di alunni e ubicate in territori caratterizzati da specificità linguistiche. Il comma 6 fissa un limite temporale all'operatività della deroga di cui al comma 5, che è rappresentato dalla nomina di un dirigente scolastico titolare, con incarico a tempo indeterminato, all'esito della conclusione della procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici ancora in atto e della nomina dei relativi vincitori. Il comma 7 prevede di coprire gli incarichi dei docenti esonerati ai sensi del comma 5 attraverso supplenze temporanee che cesseranno contestualmente alle cessazioni degli incarichi conferiti ai predetti docenti in esonero.

Al fine di garantire il tempestivo espletamento delle procedure concorsuali che verranno rinnovate per effetto di pronunce di annullamento giurisdizionale, il comma 8 prevede l'integrazione delle commissioni giudicatrici di altri componenti, qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 300 unità. A tal fine, sono stanziati 100.000 euro nel 2013 e 400.000 euro nel 2014 per la copertura degli eventuali maggiori oneri.

Articolo 18 (*Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione*). L'articolo consente, al comma 1, l'immediata assunzione di vincitori di un concorso già espletato. In un contesto amministrativo caratterizzato dall'età media avanzata del personale del Ministero e da un dato molto elevato di pensionamenti, che negli ultimi tre anni ha superato le 1.000 unità di personale, a fronte di circa 4.800 dipendenti in servizio, assume un'importanza strategica per questa Amministrazione la capacità di utilizzare pienamente e nel migliore dei modi le facoltà assunzionali disponibili al fine di continuare a favorire l'azione avviata di ringiovanimento e di ricambio del personale dirigenziale e delle aree. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si trova infatti in una situazione diversa da molte altre amministrazioni pubbliche poiché, nonostante siano stati puntualmente effettuati tutti i tagli di organico previsti dalle normative degli ultimi anni e, in particolare, dal decreto-legge n. 95 del 2012 (*spending review*), permangono ancora scoperture di organico molto consistenti che mettono a rischio il pieno espletamento delle funzioni istituzionali strettamente necessarie, tra le quali, principalmente, quella relativa all'attività ispettiva e di monitoraggio del sistema di istruzione e formazione.

Con specifico riferimento alla dirigenza tecnica, va osservato che le relative dotazioni organiche presentano attualmente tassi di copertura pari all'80 per cento, peraltro in concomitanza con il potenziamento del Sistema nazionale di valutazione, che si articola, tra gli altri, anche nel corpo ispettivo. Allo stato attuale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che deve svolgere compiti ispettivi e di monitoraggio nei confronti delle oltre 9.000 scuole presenti su tutto il territorio nazionale, dispone soltanto di 29 dirigenti tecnici (ex ispettori) a fronte di una dotazione organica pari a 200 posti di funzione. Il regolamento attuativo dell'articolo 2, comma 4-*noviesdecies*, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, affida ai dirigenti tecnici delicati compiti ispettivi e di monitoraggio. All'assunzione dei vincitori del concorso non si potrà provvedere nell'ambito delle facoltà assunzionali relative all'esercizio corrente perché insufficienti, anche alla luce delle altre esigenze istituzionali che impongono la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno per 75 funzionari e richiedono il trattenimento in servizio di un dirigente di prima fascia nonché l'assunzione dei vincitori e degli idonei di concorsi già espletati e banditi da tempo.

Al riguardo, giova far presente che il concorso per il reclutamento di 145 dirigenti tecnici, bandito nel 2008, si è recentemente concluso con l'individuazione di 55 vincitori e due idonei (la presenza di idonei, nonostante il numero di vincitori sia inferiore al numero complessivo dei posti banditi, è giustificata dal fatto che a conclusione del concorso vi sono state diverse graduatorie, una delle quali con vincitori e idonei), che però non è stato possibile assumere subito a causa dell'insufficienza delle facoltà assunzionali a legislazione vigente.

Per superare tali criticità, che caratterizzano la situazione peculiare di questo Ministero, la norma in esame è finalizzata a consentire le assunzioni dei dirigenti tecnici coprendo l'onere a regime sui risparmi di spesa conseguiti attraverso vincoli (previsti dal comma 2) sulla composizione delle commissioni degli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado con riguardo alla distanza tra la sede di servizio dei membri esterni e la sede d'esame.

Articolo 19 (*Alta formazione artistica, musicale e coreutica*). La norma contiene misure di immediata applicazione per l'organizzazione e per il personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), consentendo una maggiore continuità didattica e quindi un migliore funzionamento delle istituzioni stesse.

Il comma 1 prevede che le attuali graduatorie nazionali previste dall'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge 7 aprile

2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, possano essere utilizzate anche per l'attribuzione di incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato.

Il comma 2 intende confermare, per il prossimo anno accademico 2013/2014, il personale docente delle istituzioni di AFAM sugli stessi posti già ricoperti nell'anno accademico 2012/2013 e che risultino vacanti e disponibili. Il personale coinvolto è quello che abbia maturato almeno tre anni accademici in incarichi di insegnamento.

Il comma 3 prevede che la nomina del direttore amministrativo delle istituzioni di AFAM venga fatta dal consiglio di amministrazione dell'istituzione stessa. La previsione era già stata introdotta dall'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, che è stato oggetto della sentenza n. 6451 del 16 giugno 2009 del Consiglio di Stato. Quest'ultimo ha considerato illegittima la norma per aver disciplinato la figura del direttore amministrativo in assenza di idonea fonte normativa e anzi in contrasto con la fonte primaria. Si rende quindi necessario disciplinare la materia con norma primaria.

Il comma 4 intende garantire il funzionamento e l'offerta formativa degli istituti superiori di studi musicali non statali « ex pareggiati », a tutt'oggi fortemente compromessi da gravi difficoltà finanziarie e in attesa di un processo di razionalizzazione e integrazione degli stessi. Per tale scopo è previsto lo stanziamento della somma di 3 milioni di euro per l'anno 2014.

Il comma 5 rinvia a un successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la ripartizione delle risorse di cui al comma 4, da erogare tenendo conto della spesa storica di ciascun istituto.

Il Capo III

Il Capo III reca disposizioni per le università e la ricerca.

Articolo 20 (*Corsi di laurea ad accesso programmato*). La norma elimina il cosid-

detto « *bonus* di maturità », che viene accordato agli studenti che si iscrivono agli esami per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato, con effetto anche per gli esami già banditi e non ancora conclusi.

La norma abroga l'articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante disposizioni per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari programmati a livello nazionale, di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264. La norma fissava a 100 il punteggio massimo degli esami di ammissione ai predetti corsi universitari prevedendo che 90 punti fossero assegnati sulla base del risultato dei *test* di ingresso e 10 fossero assegnati agli studenti che avessero conseguito risultati scolastici di particolare valore nell'ultimo triennio e nell'esame di Stato, indicando i criteri per la determinazione del punteggio da attribuire per la valorizzazione del percorso scolastico. Tale norma, nonostante la modifica operata nel 2008 (decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009) incontrava notevoli difficoltà applicative che hanno indotto a rinviarne gli effetti con interventi annuali d'urgenza fino all'anno accademico 2013/2014. Considerato che la prima applicazione delle disposizioni ha confermato le criticità della norma, anche con riferimento alla difficoltà di individuare un meccanismo di valorizzazione sostanziale del percorso scolastico che tenesse conto del contesto locale, se ne rende necessaria l'abrogazione.

Articolo 21 (*Formazione specialistica dei medici*). La disposizione modifica la disciplina della formazione specialistica dei medici, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, con un duplice intervento teso a risolvere alcune criticità riscontrate in ordine alle modalità di ammissione alle scuole di specializzazione e ad abbreviare i tempi per la determinazione dell'importo dei contratti degli specializzandi medici. Anche queste norme sono di immediata applicazione.

In particolare, con la modifica di cui al comma 1 viene prevista un'unica commissione preposta alle prove di ammissione alle predette scuole di specializzazione, in luogo delle commissioni giudicatrici locali, e la formazione di una graduatoria nazionale all'esito delle prove, anziché singole graduatorie locali, a garanzia dell'uniformità di trattamento dei candidati e per assicurare l'accesso alle scuole agli aventi diritto secondo criteri di merito su scala nazionale. Il meccanismo di accesso ad oggi attuato presentava il duplice limite di differenziare all'origine la prova di accesso per lo stesso tipo di scuola, i cui contenuti, secondo un'interpretazione più sostanziale della norma primaria, avrebbero dovuto essere uguali per tutti, e di prevedere una graduatoria locale per l'accesso alle singole scuole. Esso era passibile quindi di generare disomogeneità nei livelli qualitativi degli specializzandi nonché di precludere l'ammissione a candidati potenzialmente più meritevoli su scala nazionale rispetto ad altri che, avendo concorso per altra scuola dello stesso tipo, risultavano invece ammessi, con ricadute negative sia sull'aspettativa del candidato ad essere giudicato secondo criteri meritocratici che sull'interesse del sistema universitario a selezionare i migliori. Si è reso pertanto urgente un intervento sulla norma primaria teso a rimuovere i profili critici sopra descritti. È fatta salva la specifica disciplina per l'accesso degli allievi delle scuole militari alle scuole di specializzazione.

Il comma 2 intende semplificare la procedura di determinazione dell'importo dei contratti degli specializzandi medici. La normativa vigente (articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999) prevede che detto importo sia definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri annuale, da adottare su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale procedura, piuttosto complessa, in genere si chiude ad anno accademico già iniziato. Si dispone pertanto che il decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri abbia efficacia triennale.

Articolo 22 (*Organizzazione dell'ANVUR e degli enti di ricerca*). La norma interviene sull'organizzazione dell'ANVUR e degli enti di ricerca, con disposizioni la cui urgenza è dettata dall'esigenza di rinnovare gli organi di vertice di questi enti.

I commi 1 e 2 dettano disposizioni urgenti in materia di organizzazione dell'Agenda nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), in relazione alla necessità di provvedere alla nomina dei nuovi componenti del consiglio direttivo, a seguito di dimissioni e anche in previsione della prossima scadenza del mandato di alcuni di essi. Il procedimento di nomina e la durata in carica del consiglio direttivo sono definiti dal regolamento di attuazione, che prevede una durata di quattro anni. Per facilitare la nomina dei nuovi componenti, a seguito di dimissioni, e in considerazione dell'esigenza di autonomia dell'ANVUR, si interviene per limitare la discrezionalità rimessa al regolamento stesso, stabilendo per legge la procedura di nomina e la durata, che viene confermata in quattro anni. La disposizione disciplina la durata a regime e fa salva, per i soli componenti ancora in carica, la disciplina transitoria presente nel regolamento, disegnata in modo da assicurare un ricambio graduale dei componenti dell'organo. Nel definire la durata del mandato in quattro anni, essa chiarisce che la previsione si applica anche ai componenti nominati in sostituzione per cessazione anticipata dalla carica, per estendere anche a loro la relativa garanzia. Viene così superata l'attuale previsione del regolamento che limita la durata in carica del sostituto alla durata residua del mandato del sostituito.

I commi 3 e 4 riguardano invece la nomina dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Parallelamente a quanto previsto per l'ANVUR, si conferma la procedura con un elenco di nomi, proposto da un comitato di selezione,

ma si prevede che l'elenco possa essere utilizzato entro un anno dalla formulazione della proposta. In via di prima applicazione, si prevede, per le nomine che si renderanno necessarie successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, la nomina di un nuovo comitato e la formazione di un nuovo elenco.

Articolo 23 (*Finanziamento degli enti di ricerca*). La norma intende risolvere alcuni problemi inerenti al finanziamento degli enti di ricerca e all'uso dei loro fondi.

Il comma 1 interviene sulla disposizione (articolo 1, comma 188, della legge n. 266 del 2005), che esclude dal limite di spesa per utilizzo di personale a tempo determinato disposto per gli enti pubblici, le assunzioni a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica effettuate da alcuni enti, fra cui gli enti di ricerca e le università, reintroducendo l'esclusione anche per i progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti. Viene inoltre precisato che l'esclusione prevista dalla norma è limitata ai progetti i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università, fatta eccezione, per i soli enti di ricerca, per i progetti finanziati con le risorse premiali.

Il comma 2 modifica i criteri di ripartizione del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca (FOE) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 2009, prevedendo che essa sia effettuata in base non solo alla programmazione strategica preventiva ma anche in considerazione della missione dell'ente e che, nel medesimo contesto, sia ripartita una quota premiale non inferiore al 7 per cento del fondo, con incrementi annuali, sulla base della valutazione della qualità della ricerca scientifica (VQR), in quanto rilevante, e di specifici programmi e progetti proposti dagli enti. L'intervento consente di modulare il finanziamento anche in relazione alla missione dell'ente, di

abbreviare i tempi per l'erogazione della quota premiale, che viene attribuita insieme alle risorse del fondo ordinario, e di utilizzare i risultati della VQR, ormai entrata a regime dal giugno 2013, per l'attribuzione della quota premiale, anziché per il riparto del finanziamento ordinario, specificando peraltro che detta valutazione può avere una rilevanza differenziata in relazione alla missione dell'ente. Inoltre, si consente di recuperare le quote del fondo ordinario assegnate in sede di riparto per specifiche finalità, nel caso in cui non possano essere utilizzate per tali finalità, prevedendo la possibilità di destinarle, previa autorizzazione ministeriale, ad altre attività o progetti purché attinenti alla programmazione degli enti.

Articolo 24 (*Personale degli enti di ricerca*). La norma introduce disposizioni per il personale degli enti di ricerca, volte a soddisfare urgenti necessità degli stessi.

In particolare, i commi 1-4 riguardano il personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), istituito con decreto legislativo n. 381 del 1999, che è componente del Servizio nazionale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 225 del 1992, nonché centro di competenza del Dipartimento della protezione civile con funzioni di sorveglianza sismica, vulcanica e di coordinamento delle reti sismiche regionali e locali, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004. Per assicurare la funzionalità dell'Istituto e garantirne lo svolgimento dei compiti istituzionali, stanti le crescenti e reiterate richieste di intervento in materia di protezione civile connesse al verificarsi di calamità naturali, si rende necessario autorizzare l'INGV ad assumere un adeguato numero di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca. L'attuale consistenza di personale di ruolo dell'INGV, in dotazione organica, è di 546 unità a cui si aggiungono 313 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Con il presente intervento, si dispone che l'ente possa assu-

mere, nel quinquennio 2014-2018, complessive 200 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di 40 unità. Al relativo onere (per ogni anno è di 2 milioni di euro/40 unità di personale, per complessivi 10 milioni di euro/200 unità di personale a regime) si provvede ai sensi del comma 2.

I commi 3 e 4 recano le conseguenti disposizioni per l'adeguamento del fabbisogno del personale e del fabbisogno finanziario dell'ente, nonché consentono agli enti di ricerca, in considerazione della specificità di alcune loro figure professionali (ricercatore e tecnologo), di procedere al reclutamento delle stesse senza espletare le procedure di mobilità normalmente previste per le pubbliche amministrazioni, che risultano troppo complesse e poco utili in considerazione della difficoltà di rinvenire in altre amministrazioni le figure richieste.

Articolo 25 (*Disposizioni tributarie in materia di accisa*). L'articolo 27 del testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevede la generale sottoposizione ad accisa di alcune bevande contenenti alcole etilico (tra queste la birra e i prodotti alcolici intermedi) nonché dell'alcole etilico tal quale, con l'applicazione delle specifiche aliquote previste dall'allegato I accluso al medesimo testo unico.

Con la disposizione in illustrazione si intende aumentare le predette aliquote di accisa sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcole etilico tal quale al fine di determinare maggiori entrate erariali. Gli aumenti delle aliquote in questione tengono conto e si coordinano con i simmetrici aumenti delle stesse aliquote di accisa già disposti dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, in corso di conversione. Ovviamente, gli incrementi determinati dal predetto articolo 14, comma 2, vengono su-

perati e inclusi nelle misure ora determinate dal presente articolo.

Articolo 26 (*Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale*). Con la norma si apportano modifiche alle discipline fiscali in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale.

In particolare, il comma 1 della norma modifica la disciplina che entrerà in vigore dal 2014 contenuta nell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, novellando il comma 3 di tale articolo per prevedere, relativamente agli atti concernenti trasferimenti immobiliari di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'istituzione di una misura fissa di 50 euro per ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale in luogo dell'esenzione prevista nella versione attuale.

Con il comma 2 della norma si innalza da 168 euro a 200 euro l'importo della misura fissa applicabile in linea generale alle imposte di registro, ipotecaria e catastale ai sensi di qualsiasi disposizione in vigore anteriormente alla data del 1° gennaio 2014.

Infine, il comma 3 precisa che quest'ultima disposizione si applica a partire dal 1° gennaio 2014 con riguardo agli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, nonché per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.

Articolo 27 (*Norme finanziarie*). La norma individua le coperture delle disposizioni di spesa del decreto-legge.

Articolo 28 (*Entrata in vigore*). La norma dispone l'entrata in vigore del decreto il giorno stesso della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.